

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07930/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2022, proposto da
Francesca D'Alessio, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Altieri,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituiti in
giudizio;

nei confronti

Mara Alvisini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

1) dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 06.05.2022, recante
“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui
all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di

conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (all.to 1) nella parte in cui, all'art. 7, comma 4, lettera e), dopo aver previsto che “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio”, non include tra coloro che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella II fascia anche gli aspiranti che conseguiranno il titolo di accesso alle classi di concorso di cui alla Tabella B allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 (classi di concorso ITP), entro il 20 luglio 2022, nonché nella parte in cui, all'art. 7, comma 2, prevede come modalità esclusiva di trasmissione delle istanze, l'invio sulla piattaforma telematica, laddove preclusivo all'inserimento della domanda da parte della ricorrente;

2) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione n. 24978 del 30.06.2022 (all.to 2), recante “Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze: - di scioglimento della riserva ai fini dell'inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento; - di conferma dei titoli di servizio ai fini dell'inclusione a pieno titolo nella II fascia delle GPS relative ai posti di sostegno o ai fini della valutabilità in altra graduatoria; - di scioglimento della riserva, ai fini dell'inclusione a pieno titolo nelle GPS di I fascia”, nella parte in cui non include tra coloro che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella II fascia delle GPS anche gli aspiranti che conseguiranno il titolo di accesso alle classi di concorso di cui alla Tabella B allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 (classi di concorso ITP), entro il 20 luglio 2022;

3) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione n. 18095 dell'11.05.2022 (all.to 3), recante “Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze”, laddove reitera l'effetto preclusivo all'inserimento in graduatoria in pregiudizio degli aspiranti che conseguono il titolo di accesso alla seconda fascia delle GPS entro il 20 luglio 2022;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con il predetto

provvedimento, con particolare riferimento, nella parte e per quanto di interesse, al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 (all.to 4) e agli ulteriori pareri e note rese dagli organismi ministeriali e consultivi preposti.

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia delle GPS della provincia di Rieti, valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, classe di concorso B019, con la condanna all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza de qua nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 luglio 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO